



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 18/05/2021

### FATTO

Nel ricorso il Cliente afferma che:

- il 19/11/2012 stipulava con l'Intermediario un primo contratto di cessione del quinto dello stipendio n. \*\*666, estinto anticipatamente il 31/08/2016 dopo il pagamento di n. 44 rate delle 108 complessive;
- il 21/07/2016 stipulava con l'Intermediario un secondo contratto di cessione del quinto dello stipendio n. \*\*359, estinto anticipatamente il 31/08/2020 dopo il pagamento di n. 48 rate delle 120 complessive.

Il 27/12/2020 il Cliente presentava reclamo, chiedendo la restituzione del pro rata *temporis* delle commissioni finanziarie e di mediazione e delle spese di istruttoria.

Avendo ricevuto un riscontro ritenuto insoddisfacente, il Cliente ha presentato ricorso chiedendo la restituzione di complessivi € 992,17 calcolati secondo il criterio pro rata *temporis* o, in subordine, il diverso importo risultante dall'applicazione del metodo "curva degli interessi" per quanto riguarda gli oneri *up front*, oltre spese e interessi legali.

Nelle controdeduzioni ha asserito quanto segue.

Per il contratto n. \*\*\*666:

- la Commissione del Finanziatore e le Commissioni dell'Agente sono state già rimborsate in sede di conteggio estintivo;
- ha corrisposto a mezzo assegno di traenza, ricevuto il 15/03/2021, un'ulteriore somma pari ad € 276,62 calcolato secondo criterio pro rata *temporis* (risulta agli atti copia dell'assegno).

Per i contratti n. \*\*666 e n. \*\*359:

- le spese di istruttoria chieste a rimborso rappresentano un costo prodromico al contratto;



dunque in quanto finalizzate a compensare le spese sostenute dall'intermediario nella fase precedente alla concessione del finanziamento, non sono ripetibili;

- vi è infondatezza della richiesta di rimborso delle spese di lite data la loro natura facoltativa e data la natura seriale del ricorso.

In conclusione l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *"occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi."*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*



Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*”.

- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring* deve comunque pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda “deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up front*, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.

Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all’ABF precedenti ricorsi riferiti ai medesimi contratti di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell’estinzione anticipata.

Per quanto riguarda il contratto n. \*\*666 si osserva quanto segue.

Dai documenti in atti risulta l’estinzione anticipata dopo la scadenza di n. 44 rate (su n. 108 rate totali).

Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, le commissioni di cui si chiede il rimborso sono da qualificarsi come segue:

<b>Spese di istruttoria</b>	<b>Up front</b>
<b>Commissione del finanziatore</b>	<b>Recurring</b>
<b>Commissioni dell’agente (soggette a maturazione nel tempo)</b>	<b>Recurring</b>
<b>Commissioni dell’agente (<u>non</u> soggette a maturazione nel tempo)</b>	<b>Recurring</b>

La clausola Commissioni dell’Agente va considerata interamente *recurring* perché la distinzione tra costi restituibili e quelli *up front* non è supportata da alcuna descrizione (si veda Coll. Coord., dec. n. 10035/2016).

Relativamente alla commissione dell’agente non soggetta a maturazione nel tempo, l’intermediario ha depositato agli atti copia dell’assegno di traenza pari a € 276,62. Non vi è tuttavia agli atti evidenza dell’avvenuto incasso dell’assegno da parte del cliente.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:



## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 13.549,27	Tasso di interesse annuale	5,90%
Durata del prestito in anni	9	Importo rata	162,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,26%
Data di inizio del prestito	01/01/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,79%

rate pagate	44	rate residue	64	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria				600,00	Upfront	37,79%	226,72		226,72
Commissioni dell'agente (soggette a maturazione)				700,19	Recurring	59,26%	414,93		414,93
Commissioni dell'agente (non soggette a maturazione nel tempo)				466,79	Recurring	59,26%	276,62		276,62
Commissione del finanziatore				2.706,82	Recurring	59,26%	1.604,04	2.018,97	-414,93
<b>Totale</b>				<b>4.473,80</b>					<b>503,34</b>

Il rimborso indicato in tabella corrisponde all'importo indicato nel conteggio estintivo e copre le voci relative alla commissione del finanziatore e alla commissione dell'agente (per la quota considerata come rimborsabile).

L'importo di cui in tabella non coincide con la somma richiesta, poiché il cliente ha applicato il criterio del pro rata *temporis* a tutte le voci del contratto chieste a rimborso e riportate in tabella.

Come già evidenziato sopra, si ribadisce che l'intermediario afferma ma non prova di aver pagato la somma di € 276,62 a titolo di rimborso della commissione dell'agente non soggetta a maturazione nel tempo. In ogni caso l'importo non risulterebbe soddisfacente del dovuto in quanto le spese di istruttoria non sono oggetto dell'asserito ristoro commissionale.

Per quanto riguarda il contratto n.\*\*359 si osserva quanto segue.

Dai documenti in atti risulta l'estinzione anticipata dopo la scadenza di n. 48 rate (su n. 120 rate totali).

Secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi le spese di istruttoria, diversamente dal precedente contratto, devono essere qualificate *recurring* in quanto riferite anche "all'attività di raccolta e archiviazione documenti", circostanza che depone per la qualificazione indicata (in tal senso, per identica clausola, cfr. Collegio di Bari, decisione 9639/20, Collegio di Bologna decisione 10758/20 e Collegio di Milano decisione 2807/21). Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF, si ottiene il seguente risultato:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 15.128,34	Tasso di interesse annuale	12,22%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	219,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/09/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	41,54%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria				600,00	Recurring	60,00%	360,00	0,00	360,00
									0,00
<b>Totale</b>				<b>600,00</b>					<b>360,00</b>

L'importo indicato in tabella corrisponde a quanto richiesto dal cliente. Il totale dovuto per i contratti n.\*\*\*666 e n.\*\*\*359 è di € 863,34.

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi deve essere considerato non già dall'estinzione, ma a partire dal reclamo,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di coordinamento, n. 5304/13). Non sussistono, attesa la natura seriale del ricorso, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4618/2016 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

Alla luce delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020 gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 863,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al netto di quanto già eventualmente corrisposto.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA